



# COMUNE DI GIOIA TAURO

## Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 del 20/03/2020

**Oggetto: ORDINANZA CONTENGIBILE E URGENTE. MISURE URGENTI PER COVID – 19 (CORONA VIRUS). INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 6/2020**

L'anno duemilaventi addi venti del mese di Marzo,

#### IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 , n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto laddove viene disposta l'adozione delle seguenti misure: <<a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza>>;

Considerato che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

Atteso che con DPCM dell'11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n.15350/117 del 12.03.2020 laddove, in merito alle misure disposte con i citati decreti, viene precisato quanto segue: <<Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione. Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro>>

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020 contenente urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19

Vista l'ordinanza sindacale n. 4 del 10/03/2020;

vista l'ordinanza sindacale n. 6 del 17/03/2020;

#### CONSIDERATO

- che dai controlli effettuati dagli organi preposti è emerso l'accertamento di un cospicuo numero di persone deferite all'A.G. per essersi allontanate dalla propria residenza e spostate all'interno del territorio comunale senza che ricorressero le motivazioni di stretta necessità di cui ai richiamati atti;

- che, difatti, continuano a pervenire alle forze dell'ordine e agli organi di controllo numerose denunce in merito alla violazione delle misure sopra dette;
- che, pertanto, si rende necessario ribadire e rafforzare, pur rimanendo nei confini dell'alveo normativo in vigore, la portata delle limitazioni agli spostamenti già disposte, facendo espresso divieto di spostamenti non giustificati all'interno del territorio, con particolare riferimento alle aree maggiormente frequentate dal passeggio pubblico;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000

ad integrazione dell'ordinanza n. 6 del 17/03/2020:

### **ORDINA**

1. Non sono ammessi spostamenti in entrata ed in uscita dal comune di Gioia Tauro né all'interno dello stesso comune per motivi diversi da quelli indicati nel D.P.C.M. dell'8/03/2020 ovvero comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. In tal senso non è consentito quindi raggiungere abitazioni/domicili diversi da quelli presso i quali si ha stabile residenza/domicilio.

In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e quindi all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di almeno un metro dalle persone.

Situazioni di necessità sono quelle che riguardano " l'acquisto di beni essenziali " , come ad esempio fare la spesa o recarsi in farmacia ed anche in questi casi si raccomanda di limitare gli spostamenti ( es. una volta ogni tre giorni e un solo componente del nucleo familiare per volta) inoltre è interdetto il traffico a tutti i mezzi (TIR , autocisterne, rimorchi, semirimorchi) che entrano ed escono da Gioia Tauro se non per la consegna di beni di prima necessità o deperibili, oltre ai servizi essenziali disciplinati dalle normative vigenti. Si specifica inoltre che il carico/scarico merci dovrà avvenire nella fascia oraria compresa tra le 07:00 alle ore 14:00;

2. la chiusura di tutte le attività private di natura commerciale, all'ingrosso ed al dettaglio, industriale, edile e del settore terziario, artigianale, ivi compreso tabaccai edicole ricevitorie in genere, forni e panetterie, studi professionali, banche, assicurazioni, finanziarie, servizi postali e le attività produttive in generale **dalle ore 14:00 sino alle ore 7:00 del mattino del giorno successivo**, consentendo la possibilità di svolgere il lavoro in una fascia oraria a partire **dalle ore 7:00 e fino alle ore 14:00** dal lunedì al sabato, fatta salva la possibilità della sola consegna a domicilio di beni di prima necessità, alimentari e di ristoro.

**3. le farmacie e parafarmacie, potranno restare aperte fino alle ore 20.00, al fine di garantire un servizio essenziale al territorio.**

4. non sono tenute alla chiusura le aziende che siano organizzate esclusivamente con la modalità di lavoro agile consentite anche in deroga ai contratti nazionali di lavoro dal DL 18/2020;

5. la chiusura e sospensione nei giorni festivi di tutte le attività contemplate al punto 2) senza nessuna eccezione, fatta salva l'attività della farmacia di turno e dei servizi di ristorazione svolti a domicilio;

6. la chiusura di tutti gli ambulatori medici, laboratori analisi e studi medici privati nelle ore pomeridiane che osserveranno gli orari stabiliti al punto 2) con l'espressa prescrizione di evitare assembramenti di persone nelle sale di attesa , salvo casi di estrema urgenza che richiedono la presenza in ambulatorio del medico e dell'assistito

### **INVITA**

al di fuori dei casi previsti dalla presente ordinanza, tutti i cittadini a rimanere a casa ed a spostarsi solo in presenza di valide ragioni di lavoro, salute o acquisto viveri.

### **DISPONE**

a ) che in tutti i luoghi di lavoro al chiuso, pubblici e privati comprese fabbriche, supermercati, farmacie, uffici pubblici ecc. venga assicurato dal proprio datore di lavoro ai lavoratori un dispositivo di protezione minimo (mascherina cd chirurgiche) secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 16 del DL 18/2020 che può essere fabbricata anche artigianalmente e guanti in lattice usa e getta;

b) che tutti i cittadini che si spostano per ragioni di necessità e debbano interagire necessariamente sui luoghi di lavoro al chiuso di cui al punto a) con impiegati, lavoratori e altro personale, debbano indossare la mascherina con le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 16 del DL 18/2020

c) la trasmissione della presente ordinanza:

-alla Prefettura di Reggio Calabria;

- alla Polizia di Stato ;

- ai Carabinieri;

-alla Guardia di Finanza;

-alla Capitaneria di Porto;

-alla Polizia Locale;

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on line del Comune;

le disposizioni di tale ordinanza producono i loro effetti fino al 03/04/2020

### **AVVERTE**

Che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L 23 febbraio 2020 n. 6, richiamato in premessa ;

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**IL SINDACO**

*f.to ALDO ALESSIO*

### **Nota di Pubblicazione**

*La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000*